

CIRCOLARE N. 1/2024

FATTURAZIONE ELETTRONICA – OPERATIVE DALL'1/02/2024 LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Con la pubblicazione nell'Area tematica "*Fatture e corrispettivi*" del proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le **nuove Specifiche tecniche** (ver.1.8) della fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal **prossimo 1.2.2024**.

Le modifiche / implementazioni apportate, rispetto alla versione precedente (ver. 1.7.1), riguardano la compilazione della fattura elettronica da parte:

- dei **produttori agricoli** che applicano il **regime IVA speciale** di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
- dei fornitori per le operazioni **non imponibili IVA** in **presenza della dichiarazione d'intento** rilasciata da un esportatore abituale;
- dell'acquirente / committente italiano che ha ricevuto una **fattura cartacea con IVA da un cedente / fornitore sammarinese**, identificato in Italia, che ha **erroneamente utilizzato la partita IVA italiana**.

FATTURE PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME IVA SPECIALE

Per le fatture emesse da un produttore agricolo che adotta il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/72, al fine di consentire la predisposizione **"automatica"** della liquidazione IVA periodica, è possibile **(facoltà)** indicare nel campo **"Tipo Dato"** uno dei seguenti codici:

- **"ALI-COMP"**, per le cessioni di prodotti agricoli / ittici compresi nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, per le quali trovano applicazione le percentuali di compensazione. In presenza di tale codice è **richiesta anche** la compilazione del campo **"Riferimento Numero"** con **l'indicazione della percentuale di compensazione applicabile;**
- **"NO-COMP"**, per le cessioni di prodotti agricoli / ittici **non compresi nella Tabella A**, Parte I, DPR n. 633/72;
- **"OCC34BIS"**, per le **operazioni occasionali** rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis, DPR n. 633/72, ossia le **attività agricole connesse** effettuate dal produttore agricolo.

FATTURE NON IMPONIBILI IVA AD ESPORTATORI ABITUALI

Nella **fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA** in quanto effettuate nei confronti di un **esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d'intento** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, oltre ai consueti dati:

- nel campo "*Tipo Dato*" va indicato "**INTENTO**";
- nel campo "*Riferimento Data*" va riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia** delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento;
- nel campo "*Riferimento Testo*" va riportato:
 - il **numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento**;
 - il **progressivo della dichiarazione d'intento**.

I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno "-" oppure "/".


VERIFICA ESISTENZA PARTITA IVA ACQUIRENTE / COMMITTENTE ITALIANO

In sede di controllo, nell'ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente / committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest'ultimo, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA (non quale codice fiscale come previsto in precedenza).

Conseguentemente, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in Anagrafe Tributaria, il file fattura viene scartato con **codice errore "00305"**.

*Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o
delucidazione su quanto sopra*

Studio Truppa – Medici

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Medici', written over the printed text 'Studio Truppa - Medici'. The signature is stylized and cursive.